



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

AUDIZIONE PRESSO L’VIII COMMISSIONE DEL SENATO

Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.

Audizioni sull'AG 187 (Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

Roma, 17 settembre 2024

Ringrazio a nome della *Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana* il Presidente Sen. Fazzone e tutti i Senatori della Commissione per l’attenzione riservata con l’invito alla presente audizione.

Dopo una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento e delle esigenze di coordinamento da tempo ravvisate, si passerà alla formulazione di alcune proposte di modificazione del testo all’esame di codesta Commissione parlamentare.

1. Profili generali della proposta normativa

Per affrontare le tematiche in oggetto, è, innanzitutto, necessario esaminare, in termini generali, le previsioni e le novità contenute nella proposta normativa che ha lo scopo di attuare un’importante opera di riordino e semplificazione normativa della disciplina riguardante i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

S’intende perseguire tale obiettivo attraverso i seguenti punti:

1) Riduzione del numero di regimi amministrativi.

La normativa vigente prevede, come noto, diversi regimi amministrativi, introdotti da disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo non coordinate tra di loro:

- l’attività ad edilizia libera ex art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- la comunicazione ex art. 6, comma 11 del d. Lgs. n. 28 del 2011;
- la dichiarazione di inizio attività asseverata ex art. 6-bis del D.lgs. n. 28/2011;
- la procedura abilitativa semplificata (PAS) ex art. 6 del d. lgs. n. 28/2011;
- l’autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.

L’articolo 6 dello schema di decreto, nell’ottica del principio di semplificazione che sottende la proposta di parere, riduce i suddetti *regimi amministrativi* a **tre**:

-attività libera: non richiede atti di assenso o dichiarazioni, salvo in presenza di vincoli paesaggistici, nel qual caso l’autorità competente deve esprimersi entro 30 giorni (rispetto ai 45 giorni previsti secondo l’attuale normativa”;

-procedura abilitativa semplificata: è prevista per i progetti non soggetti a procedimenti ad autorizzazione e non assoggettati a valutazioni ambientali con tempi di approvazione che vanno dai 30 ai 75 giorni (la procedura attuale può richiedere fino a due anni);

-autorizzazione unica: è richiesta per progetti di maggiori dimensioni e prevedere la presentazione di istanze alla Regione per impianti fino a 300 megawatt e al MITE per



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

impianti superiori a tale soglia, con tempi di autorizzazione da 175 (per i progetti non sottoposti a valutazioni di impatto ambientale) fino a 420 giorni (per i progetti che richiedono la verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d'Impatto Ambientale).

Gli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante del decreto in oggetto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo i regimi amministrativi sopra elencanti.

2) Revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale.

Lo scopo perseguito è di rendere effettiva la semplificazione e la snellezza dei regimi dell'attività libera e della procedura abilitativa semplificata sul presupposto che questi ultimi riguardano progetti la cui realizzazione ed esercizio non comporta impatti ambientali significativi.

Tale aspetto sarà meglio approfondito nel prossimo paragrafo.

2. Esigenze di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali

L'art. 12 dello schema di decreto riguardante il "coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali" è la disposizione sulla quale prestare maggiore attenzione in quanto trattasi di materia di competenza delle autorità ambientali regionali.

Il legislatore ha rimodulato talune **soglie previste dagli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006** per specifica tecnologia e tenendo conto degli impatti ambientali, ma per comprendere le "novità" previste dallo schema di decreto oggetto della presente relazione, non si può prescindere dalla ricostruzione dell'attuale quadro normativo riguardante le valutazioni di impatto ambientale.

Gli allegati alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 indicano i progetti da sottoporre direttamente a VIA statale (Allegato II) o regionale (Allegato III), nonché i progetti da sottoporre a previa verifica di assoggettabilità statale (Allegato II-bis) o regionale (Allegato IV), in esito alla quale l'autorità competente determina se è necessario avviare una valutazione di impatto ambientale per approfondirne gli impatti.

Le soglie previste dall'allegato IV sono ridotte, ai sensi del punto 4.3 delle Linee guida di cui al D.M. 30 marzo 2015, del 50 per cento qualora i progetti siano localizzati in aree sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale (zone umide, zone costiere, zone montuose e forestali, riserve e parchi naturali, zone di protezione speciale, siti di importanza comunitaria, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica). Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006, sono sottoposti direttamente a VIA i progetti indicati negli allegati II-bis e IV che ricadano in aree protette o in siti della rete Natura 2000.

Sono inoltre sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati (II, II-bis, III e IV) alla parte seconda del D.lgs.



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

n. 152, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati. Sono sottoposti direttamente a VIA le modifiche che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti dagli allegati II e III.

Vengono in rilievo, quindi, le soglie previste dagli allegati alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006:

-sono sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano** gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a **1 MW** (Allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera b));

-sono sottoposti a **VIA statale** gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a **10 MW** (Allegato II alla parte seconda, punto 2).

Dette soglie sono state elevata da 1 a **12 MW** e da 10 a **25 MW** ai sensi dell'articolo 47, comma 11-*bis* del D.L. n. 13/2023 come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 9-*sexies* del D.L. n. 181/2023, purché:

l'impianto si trovi in aree idonee, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, vi incluse le aree idonee *ex lege* "nelle more" ai sensi del comma 8;

l'impianto nelle zone e nelle aree (di cui all'articolo 22-*bis* del D.lgs. n. 199/2021) a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

l'impianto non sia situato al di fuori delle aree sensibili e vulnerabili individuate alla lettera f) dell'allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010. Queste includono i siti Unesco, le aree soggette a vincolo culturale o paesaggistico, le aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale, i siti Rete Natura 2000, le *Important Bird Areas*, le aree agricole IGP, DOC, STG, DOCG, le aree caratterizzate da dissesto o rischio idrogeologico secondo i Piani di Assetto Idrogeologico.

Quanto alla **valutazione ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome**, l'articolo 31, comma 7-*bis* del D.L. n. 77/2021 già aveva previsto che la soglia di 1 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale fosse elevata a 10 MW per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali.

Successivamente, con il D.L. n. 13/2023, all'articolo 47, comma 1-*bis*, modificato dall'articolo 9, comma 9-*quinquies* del D.L. n. 181/2023, ha disposto, in via transitoria, **fino**



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

al 30 giugno 2025, in attuazione della normativa europea quadro per l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili (Reg. 2022/2577/UE, articolo 6 e 9), l'**esenzione dalle valutazioni ambientali** per:

- i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva **sino a 30 MW**, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica".
- i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, **sino a 50 MW**, sempre che ricadano nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006;
- i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica rinnovabili, anche comprensivi delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, ricadenti nelle aree idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

Per quanto attiene agli impianti eolici:

-sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla **terraferma** con potenza complessiva **superiore a 1 MW** (Allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera d));

-sono sottoposti a **VIA statale**:

- gli Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati **in mare** (Allegato II alla parte seconda, punto 7-bis));
- gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla **terraferma** con potenza complessiva **superiore a 30 MW** (Allegato II alla parte seconda, punto 2).

L'articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023, da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 9-quinquies del D.L. n. 181/2023, prevede **in via transitoria**, fino al **30 giugno 2025**, in attuazione della normativa europea quadro per l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili (Reg. 2022/2577/UE, articolo 6 e 9), l'**esenzione dalle valutazioni ambientali** per:

-i progetti di **impianti off-shore** di potenza complessiva non superiore a **50 MW**, che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;

-i progetti di **repowering** che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, **sino a 50 MW**, che ricadano nelle aree



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

idonee di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

Rispetto al quadro normativo sopra delineato, l'art. 12 dello schema di decreto legislativo recante "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*", dopo aver previsto che i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi in regime di PAS) non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, apporta le modificazioni come di seguito sintetizzate per tipologia, dimensioni e localizzazione:

- a) all'**Allegato II (progetti di competenza statale)**, numero 2, aggiunge gli "*impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584*"
- b) all'**Allegato II-bis (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale)** si aggiungono:
 - gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
 - gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- c) all'**Allegato III (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)** si aggiungono:
 - gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe *diverse* da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
 - gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);
 - le sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

*Regione Siciliana**Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali**Il Presidente**Prof. avv. Gaetano Armao*

d) all'Allegato IV (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni), con specifico riferimento all'industria energetica, sono aggiunti:

- gli impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 12 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- gli impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

3. OSSERVAZIONI SUL TESTO ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE.

3.1. Alla luce della disamina del quadro normativo di riferimento e dello schema di decreto legislativo recante "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*", è possibile formulare alcune considerazioni, fermo restando che trattasi all'evidenza di valutazioni di massima, suscettibili, ove richiesto, di ulteriori approfondimenti.

Innanzitutto, va apprezzata la previsione di cui all'art. 5 dello schema di decreto secondo cui tutti i procedimenti confluiranno nella nuova piattaforma unica digitale "SUER", ovvero "*Sportello unico delle energie rinnovabili*", che rappresenterà l'unico punto di accesso per le procedure amministrative relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'autorità ambientale della Regione Siciliana ha più volte segnalato la necessità di interconnettere le diverse piattaforme informatiche (in particolare, della Regione Siciliana e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) al fine di coordinare le procedure, nonché le decisioni, incardinate in ciascuno dei livelli di governo. Tale coordinamento "informatico" è fondamentale per raggiungere l'obiettivo di snellire i procedimenti amministrativi, spesso ostacolato dalla difficoltà di reperire le informazioni di carattere istruttorio e la necessità di porre in essere verifiche di natura ambientale (ad esempio, nel caso di analisi del c.d. effetto cumulo tra impianti autorizzati a livello regionale e statale); attività che, di certo, saranno agevolate quando tutte le procedure confluiranno in un'unica piattaforma digitale.

*Regione Siciliana**Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali**Il Presidente**Prof. avv. Gaetano Armao*

3.2. Si condividono, preliminarmente, le considerazioni sullo schema di decreto in oggetto espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 1216/2024 reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 10 settembre 2024, in particolare nella parte in cui lamenta la lacuna rispetto al procedimento previsto dalla disposizione di delega per la mancanza dell'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Difatti, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 recante delega al Governo per l'adozione "di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili", la suddetta intesa andava acquisita previamente "anche rispetto al parere del Consiglio di Stato".

Come messo in evidenza dal giudice amministrativo, la mancanza dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato-Regioni ha ripercussioni sull'"assetto costituzionale delle competenze Stato e delle regioni e l'obiettivo di intervenire anche sulla disomogeneità territoriale nei tempi di conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione degli impianti".

3.3. Non può non mettersi in evidenza che la revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, così come analizzata nel paragrafo precedente, non può ritenersi soddisfacente.

Il legislatore è più volte intervenuto con importanti novità sulla scorta del principio di semplificazione normativa per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: da ultimo, con il Decreto Legge n. 13/2023 (cosiddetto "Decreto Semplificazioni PNRR"), introducendo nuove disposizioni di semplificazione nella materia *de quo* tra le quali quella che prevede l'accorpamento dell'autorizzazione unica (AU) con il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'art. 47 del Decreto ha, difatti, modificato l'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come segue "L'Autorizzazione Unica di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale".

*Regione Siciliana**Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali**Il Presidente**Prof. avv. Gaetano Armao*

Di fatto, interpretando la volontà del legislatore, può affermarsi la sussunzione all'interno del procedimento di autorizzazione unica dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dal Titolo II del Testo Unico Ambientale.

Sulla base della disamina riportata nel paragrafo secondo della presente relazione in merito al riparto di competenza in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché della sopramenzionata disposizione normativa, non si comprende perché non debba essere **un unico ente a valutare la compatibilità ambientale di un progetto e, successivamente, rilasciare l'autorizzazione unica per la sua realizzazione ed esercizio.**

Anche l'art. 9, primo comma, dello schema di decreto che disciplina l'Autorizzazione Unica prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*

Il sopramenzionato allegato C Sezione I (Interventi di competenza regionale) prevede che l'istanza venga presentata alla Regione per impianti fino a 300 MW, se si tratta di fotovoltaico, e per eolici di potenza pari o superiore a 60 KW e fino a 300 MW (oltre tali soglie, la competenza diventa statale), determinando, di fatto, uno *iato* tra AU e VIA.

Sotto tale profilo e con specifico riferimento alle c.d. soglie, è auspicabile un effettivo e compiuto "coordinamento" tra il procedimento di autorizzazione unica e di valutazione di impatto ambientale attraverso l'adozione del **criterio della corrispondenza e uniformità tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti e la competenza in materia di VIA** sulla base del **principio di sussidiarietà verticale** di cui all'art. 118, comma prima, della Costituzione per il quale la funzione deve essere svolta dall'ente che appare più idoneo al suo svolgimento (in questo caso, le competenze per lo svolgimento delle funzioni *de quo* vanno attribuite ai livelli più vicini ai cittadini).

Tale criterio amplierebbe, di fatto, la competenza in materia di VIA della regione che sarebbe chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale di tutti progetti sottoposti ad autorizzazione regionale.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, anche prima della novità introdotta dal Decreto Semplificazioni, sebbene la realizzazione e l'esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili richieda un procedimento complesso, scandito da sub procedimenti autonomi, quest'ultimi sono stretti *"da un vincolo di presupposizione"*, nel senso che il provvedimento di V.I.A. esplica effetti direttamente condizionanti in relazione agli ulteriori ed autonomi sub procedimenti previsti nell'ambito dell'iter di rilascio dell'autorizzazione unica.



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

A tale proposito, si formulano le seguenti **PROPOSTE DI EMENDAMENTO**:

- 1) **modifica degli Allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006**, come previsto dall'art. 12 dello schema di decreto recante "Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali" e specificatamente:
 - l'Allegato II (progetti di competenza statale): sono sottoposti a **VIA statale** gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza complessiva superiore a **300 MW** (Allegato II alla parte seconda, punto 2).
 - Quanto alla **valutazione ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome**, fermo restando la soglia di 10 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, sotto sottoposti a VIA Regionale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con **potenza pari a 1MW e fino a 300 MW**.

Resta ferma la disciplina transitoria prevista con il D.L. n. 13/2023, all'articolo 47, comma 1-*bis*, modificato dall'articolo 9, comma 9-*quinquies* del D.L. n. 181/2023, che ha disposto, in via transitoria, **fino al 30 giugno 2025**, in attuazione della normativa europea quadro per l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili (Reg. 2022/2577/UE, articolo 6 e 9), **l'esenzione dalle valutazioni ambientali** per gli impianti così come elencati nel paragrafo secondo del presente parere.

3.4. Parimenti auspicabile è l'adozione di forme di consultazione nelle procedure di compatibilità ambientale di competenza statale più pregnanti e tali da determinare un effettivo coinvolgimento della Regione Siciliana, nonché della stessa *Commissione Tecnica Specialistica*, ad esempio attraverso forme di intesa, soprattutto in ipotesi di dissenso.

Tale "*rafforzamento*" delle forme di consultazione non può che tradursi un coinvolgimento anche sul piano economico, attraverso una vera e propria compartecipazione finanziaria delle Regioni nelle procedure di competenza esclusiva statale nelle quali l'ente regionale è chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico. Tale compartecipazione va messa in atto attraverso forme di intesa e/o accordi tra Stato e Regioni.

3.5. Sotto altro profilo non appare condivisibile la scelta persistente del legislatore di escludere dalla c.d. competenza concorrente, sia per quanto attiene l'autorizzazione unica, sia la compatibilità ambientale, gli impianti di **EOLICO MARINO GALLEGGIANTE** (c.d. *off-shore*) a mare che lo schema di decreto conferma essere di competenza esclusiva statale.



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

A tale proposito, giova rammentare che tra i potenziali impatti che un impianto eolico *off-shore* può determinare vi è quello sul settore della **pesca**; materia, quest'ultima, rientrante nella **competenza esclusiva della Regione Siciliana** che, come ben sappiamo, gode di autonomia speciale.

Sebbene lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", per cui spetta a quest'ultimo fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull'intero territorio nazionale, non può non considerarsi che la suddetta materia influisce in materie di competenza legislativa regionale, come ribadito anche recentemente dalla **sentenza della Corte Costituzione del 15 febbraio 2024 n. 16** " [...] questa Corte ha rilevato che, pur dovendosi ribadire la riconducibilità della pesca alla «potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.» (rectius: competenza esclusiva della Regione Siciliana), «tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui essa si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, tanto statali, quanto regionali. [...] La Corte ha così ritenuto che assume [...] peculiare rilievo, nell'esame delle concrete fattispecie sottoposte al suo giudizio, l'applicazione del **principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che "si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale"** (sentenza n. 213 del 2006)» (sentenza n. 81 del 2007 e, analogamente, sentenze n. 9 del 2013 e n. 30 del 2009)".

Mutuando i principi sopra espressi al riparto di competenze statali e regionali in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, specificatamente, di impianti eolici *off-shore*, non si comprende perché venga del tutto esclusa la competenza della Regione Siciliana sia al rilascio dell'autorizzazione unica, sia alla valutazione di compatibilità ambientale, nonostante i suddetti impianti possano determinare importanti impatti sulla pesca che, va ribadito, rientra tra le materia di competenza esclusiva della regione.

Per lo stesso motivo, appare auspicabile che venga modificata la previsione contenuta nell'art. 9, comma tredici, dello schema di decreto nella parte in cui prevede "Nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, Sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", poiché non prevede che venga sentita la Regione Siciliana.

A tale proposito, si presentano le seguenti **PROPOSTE DI EMENDAMENTO**:

- 1) modifica dell'**art. 9, comma tredici, dello schema di decreto** nella parte in cui prevede "Nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, Sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti



Regione Siciliana

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Il Presidente

Prof. avv. Gaetano Armao

legati all'attività di pesca marittima, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni competenti";

- 2) modifica dell'art. 12, comma 2, lettera c) con l'aggiunta della lettera c-quinquies "impianti off-shore di potenza pari a 1 MW e fino a 300 MW" e contestuale modifica dell'Allegato II alla parte seconda, punto 7-bis (competenza statale) "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare con potenza superiore a 300 MW"
- 3) modifica dell'Allegato C, Sezione I, punto 1, con l'aggiunta della lettera b-bis) "impianti off-shore a mare di potenza pari a 1 MW e fino a 300 MW"
- 4) modifica dell'Allegato C, Sezione II, punto 1, lettera s) come di seguito "impianti off-shore a mare di potenza superiore a 300 MW"

4. Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene quindi, in conclusione, che:

(i) vada reso effettivo il "coordinamento" tra il procedimento di autorizzazione unica e il procedimento di valutazione di impatto ambientale, optando per il **criterio della corrispondenza e uniformità tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la competenza in materia di VIA;**

(ii) vada estesa la competenza regionale anche nel campo degli impianti elici marini galleggianti (c.d. off-shore), sia per quanto attiene al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, sia al sub procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Tanto si doveva.

Palermo, 17 settembre 2024



Prof. Avv. Gaetano Armao